



Documento firmato digitalmente

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e. p.c. Spett.le **HUMUS S.R.L.**
humusrl@pec.it

OGGETTO: HUMUS S.r.l. - D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis, relativo ad un progetto per un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio, per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Cutrofiano (LE) – CdS del 28/05/2024 - Parere ARPA Puglia

Rif.: Nota della Provincia di Lecce prot. n. 16945 del 29/04/2024 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 29576).

Con la nota sopra identificata, la Provincia di Lecce ha richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/90 convocata per il giorno 28/05/2024 per il procedimento in oggetto.

Si richiamano di seguito le principali comunicazioni intercorse per quanto concerne le fasi procedurali del PAUR in oggetto.

Con nota prot. prov.le n. 35495 del 02/09/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 59919 del 03/09/2021) veniva avviata, previa pubblicazione degli elaborati di progetto sul portale ambientale della Provincia di Lecce, la fase di verifica documentale a norma del comma 2 dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con nota prot. prov.le n. 46149 del 09/11/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 77143 del 10/11/2021), l’A.C. comunicava la pubblicazione delle richieste documentali pervenute da parte dei vari Enti interessati (tra cui il parere ARPA prot. n. 67517 del 01/10/2021), assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la consegna degli atti integrativi.

Con nota prot. prov.le n. 24 del 03/01/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 250 del 03/01/2022), la Provincia di Lecce disponeva l’archiviazione, a norma dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’istanza di Provvedimento Unico Regionale formulata da HUMUS S.r.l. a seguito di mancata consegna della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato.

Con nota prot. prov.le n. 3577 del 28/01/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 6711 del 28/01/2022), la Provincia di Lecce preso atto della comunicazione del proponente e di quanto in essa rappresentato (pec mail del 17/01/2022 acquisita al prot. ARPA n. 3767 del 18/01/2022), revocava la precedente nota prot. n. 24/2022, stabilendo un termine di 10 gg, decorrente dalla ricezione della nota, per il deposito della documentazione integrativa richiesta.

Con mail certificata acquisita al prot. prov.le n. 5162 del 07/02/2022, la Società forniva indicazione di link per il download della documentazione integrativa richiesta dagli enti/amministrazioni.

Con nota prot. prov.le n. 9120 del 01/03/2024 (acquisita al prot. ARPA n. 13788 del 01/03/2024), l’A.C. ha comunicato l’avvio della fase di pubblicazione ex art. 27-bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Con nota prot. prov.le n. 16945 del 29/04/2024 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 29576) l'A.C. ha convocato la prima CdS per il procedimento amministrativo riportato in oggetto, prevista per il 28/05/2024.

Si richiamano le caratteristiche della proposta in esame.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e verde (frazione verde composta da sfalci di potature), tramite il processo di digestione anaerobica e post-compostaggio per la produzione di biometano e compost, da realizzarsi nel comune di Cutrofiano (LE).

Il sito interessato consta di una superficie complessiva pari a 38.286 mq ed è ubicato in zona agricola, nei terreni definiti catastalmente alle particelle nn. 40 e 52 del foglio di mappa n. 63¹.

Le autorizzazioni richieste nell'ambito del presente Procedimento Autorizzativo Unico (ex art.27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) sono:

- T. 1) VIA – Valutazione di Impatto Ambientale (art. 23 D.Lgs. n. 152/2006);
- T. 2) AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-sexies D.Lgs. n. 152/2006);
- T. 3) AU – Autorizzazione Unica (art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003);
- T. 4) Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR Puglia).

Le attività di recupero rifiuti da condurre e le potenzialità richieste per l'installazione sono le seguenti:

- operazione [R13] = 60.000 t/a di FORSU e 20.000 t/a di verde costituito da sfalci e potature;
- operazione [R3] = per la produzione di compost di qualità e biometano.

Per quanto concerne i prodotti ottenuti, l'impianto *“ha l'obiettivo di ricavare dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dalla frazione verde vegetale dei rifiuti quattro nuovi prodotti:*

- *Biometano (ricavato dalla purificazione del biogas estratto dalla digestione anaerobica), una fonte energetica completamente rinnovabile che andrà progressivamente a sostituire l'utilizzo di combustibili fossili non rinnovabili.*
- *Anidride Carbonica (E290) (recuperato dall'impianto di upgrading del biogas grezzo) gas climalterante recuperato da apposito impianto e riutilizzabile anche nell'ambito alimentare.*
- *Ammendante compostato misto (D.Lgs. 75/2010) ottenuto dal trattamento aerobico della miscela formata da digestato e strutturante;*
- *Ammendante organico (R. EU 2019/1009: PFC 3) ottenuto dalla separazione solido liquido del digestato attraverso la miscelazione con altre matrici biologiche per almeno il 95%”².*

Da un'analisi della documentazione tecnica prodotta dal proponente si rilevano carenze e criticità significative nella trattazione di alcuni aspetti inerenti sia lo Studio di Impatto Ambientale e connessi elaborati redatti ai fini VIA, sia la documentazione tecnica AIA (Relazione Tecnica, PMC, Relazione di Conformità alle Bat di settore, ecc.). Si rende necessaria quindi la rettifica e l'aggiornamento di alcuni elaborati, l'acquisizione di documentazione integrativa, nonché si esplicitano nel seguito delle richieste di chiarimento inerenti alcuni aspetti specifici.

Preliminarmente si chiedono chiarimenti in merito alla presenza di una **vasca quadrangolare** e di una torre piezometrica ubicate a nord della particella n. 40 del foglio di mappa n. 63, alle funzioni svolte e alle eventuali interferenze con le opere progettuali.

VIA - Studio di Impatto Ambientale (SIA) e Progetto di Monitoraggio Ambientale

Nell'Elaborato *SIA_ED_01.1 - Analisi delle motivazioni e coerenze* è stata verificata la **coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione** del settore specifico, con i piani territoriali di riferimento, con gli altri piani di settore potenzialmente interessati e con i vincoli normativi. Nello specifico, i programmi/piani con cui è stata valutata la coerenza sono stati: il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR), il Piano di Bacino

¹ cfr. Elaborato *“AIA_ED_01 - Relazione tecnica”* rev. 0 di Giugno 2021 – pag. 13 di 216

² cfr. Elaborato *“AIA_ED_01 - Relazione tecnica”* rev. 0 di Giugno 2021 – pag. 6 di 216



della Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano di Tutela delle Acque (PTA), il Programma Azione Nitrati (PAN), il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia (PGRS), il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), il Piano Regionale sulla Qualità dell'Aria (PRQA), lo Strumento Urbanistico del Comune di Cutrofiano non riscontrando elementi di conflitto/incoerenza.

Nello specifico, in relazione al **PPTR**, l'area progettuale è interessata dall'Ulteriore Contesto paesaggistico (UCP) Paesaggi rurali, nello specifico dal *"Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione – Li Paduli"*; inoltre la strada di accesso all'impianto, la S.P. n. 361, risulta classificata come *"Strada Panoramica"*. Il proponente indica particolari accorgimenti progettuali di carattere estetico-percettivo, tali da ritenere il layout di progetto coerente con le indicazioni del Piano, relativamente ai criteri che possano rendere meno impattante l'inserimento di un insediamento produttivo all'interno di un'area vasta interessata da UCP paesaggi rurali.

In ordine al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (**PGRS**) nella Regione Puglia si ravvisa una **condizione penalizzante** collegata alla destinazione urbanistica - Zona E agricola - delle particelle catastali interessate dalla progettualità. Per tale fattispecie il Piano contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate e nell'ipotesi che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato. Il proponente a tal proposito ritiene che la progettazione dell'impianto abbia tenuto conto del contesto agricolo di inserimento attraverso le opere di mitigazione proposte (recinzione con muretto a secco e sovrastante rete con barriera verde, ecc.) e interagirà con lo stesso ricevendo i rifiuti (sfalci di potatura) dalle attività agricole, restituendo alle stesse, compost e fertilizzante.

In relazione alla **stima dei potenziali IMPATTI gravanti sulle componenti ambientali** (cfr elaborato *SIA_ED_01.3 - Analisi della compatibilità dell'opera*) e all'analisi delle alternative compresa l'alternativa zero, il proponente ha effettuato una valutazione per le fasi di cantiere e di esercizio. Per la stima dell'impatto paesaggistico è stata definita una metodologia descritta ai par. 4.1.1 e 4.1.1.1 dell'Elaborato *SIA_ED 01.3* che stabilisce indici e pesi relativi atti a sviluppare una valutazione quali-quantitativa dell'impatto; applicata al caso in esame restituisce un valore *"basso"* dell'impatto paesaggistico. Per quanto concerne la componente *Atmosfera*, il proponente, sulla base di una valutazione sulla ricaduta al suolo delle polveri prodotte nella fase di cantiere, ritiene che l'impatto sulla risorsa aria per la medesima fase sia di entità lieve e di breve durata. Per quanto riguarda invece le emissioni odorigene ritiene che l'impatto valutato, risulti conforme ai limiti della L.R. 32/2018 per tutti i recettori individuati. Anche per le componenti *Geologia e Acque, Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare, Popolazione e salute umana* gli impatti sono stati valutati come lievi e di durata rispettivamente lieve e lunga per le fasi di cantiere e di esercizio. È stata quindi individuata una scala quali-quantitativa di giudizio degli impatti individuati con assegnazione di valori numerici, al fine di effettuare un bilancio tra quelli positivi e negativi, attraverso un'analisi matriciale, sia per la soluzione di progetto sia per l'alternativa zero. Attraverso tale metodologia è stato valutato un impatto complessivamente positivo (valore pari a 8) per la soluzione di progetto integrato alle opere di mitigazione, per contro un impatto negativo (valore pari a -20) per l'*alternativa zero* legato sostanzialmente alla riduzione dell'attività di recupero, all'aumento dei quantitativi di rifiuto da conferire in altri impianti fuori regione (in quanto risulterebbe impossibile gestire la FORSU all'interno del territorio regionale, in considerazione dell'attuale insufficienza impiantistica).

Relativamente alle **Terre e rocce da scavo** da produrre nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere in progetto, il proponente ha prodotto l'Elaborato *SIA_ED_05 - Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo (rev. 0 giugno 2021)* che contiene le previsioni in materia di gestione dei materiali escavati. Si rileva preliminarmente che **detto elaborato contiene molteplici incongruenze** sia nella terminologia utilizzata nelle diverse fattispecie normate dal DPR 13 giugno 2017 n. 120, sia nelle effettive previsioni di gestione dei materiali da scavo (terre e rocce) da produrre nella fase di cantiere.

Nella fattispecie si rileva che nella *Premessa* del citato elaborato si fa riferimento al *"Piano di Utilizzo"* strumento previsto e descritto all'art. 9 del DPR 120/2017, da redigere nell'ipotesi in cui i materiali escavati, derivanti da un'opera sottoposta a VIA/AIA, siano utilizzati in siti/cantieri esterni a quello di produzione. Nel caso in esame



invece sembrerebbe che parte dei materiali prodotti siano riutilizzati all'interno dello stesso sito di produzione e quelli eccedenti siano invece gestiti come rifiuto ai sensi della Parte IV del T.U.A.. Anche su detta gestione si rilevano all'interno dell'elaborato *SIA_ED_05 dichiarazioni contrastanti* che nel seguito si riportano: *"Nel caso in esame si riutilizzerà parte del materiale scavato ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 ai fini di rinterrare gli scavi nello stesso sito di produzione, pertanto, trattandosi di riutilizzo in sito allo stato naturale, si è esonerati dalla disciplina sui rifiuti e sulle terre e rocce da scavo. La quantità eccedente che non sarà possibile riutilizzare in sito sarà conferita presso un centro autorizzato al recupero o smaltimento delle terre e rocce da scavo (CER 170504)"* e ancora *"Parte del terreno, come dimostrato in seguito, verrà riutilizzato in sito [...] Per la restante parte la società proponente dovrà impegnarsi ad avviare il materiale di risulta proveniente dagli scavi che non potrà essere riutilizzato in cantiere o comunque non troverà altra collocazione in sito, ad attività di valorizzazione regolarmente autorizzate (si configura qui un utilizzo esterno dei sottoprodotti), in funzione delle effettive possibilità che saranno riscontrate al momento dell'esecuzione dei lavori. Si precisa che è stato impostato il bilancio in maniera da evitare smaltimenti in discarica, favorendo completamente il recupero o presso il cantiere oppure presso altri siti."*

Si chiede quindi di chiarire e di conseguenza di inquadrare la gestione dei materiali che si intende attuare con i relativi riferimenti agli adempimenti normati dal DPR 120/2017.

Ad ogni modo si sottolinea che anche nel caso in cui la gestione dei materiali escavati preveda un utilizzo parziale nello stesso sito di produzione con gestione della parte eccedente quale rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **non è stata indicata nel Piano preliminare di utilizzo una proposta di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire poi nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:**

- numero e caratteristiche dei punti di indagine;
- numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
- parametri da determinare.

Si richiede pertanto la rettifica dell'Elaborato SIA ED 05 per quanto su rilevato.

Si suggeriscono quale utile strumento di consultazione le Linee Guida SNPA, 22/2019 "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre rocce da scavo (Delibera del consiglio SNPA del 09.05.19 Doc. n.54/19)".

Per quanto concerne la matrice **"Rumore e Vibrazioni"** per la cui trattazione specifica si rimanda alla parere ARPA Puglia prot. n. 40903 del 10/05/2024 in allegato, si riporta di seguito una sintesi riguardante le richieste di integrazione:

1. il Tecnico incaricato della valutazione previsionale di impatto acustico, deve specificare in modo più dettagliato i dati e le informazioni sulle singole sorgenti sonore specifiche considerate e i relativi livelli sonori attribuiti utilizzati nella formula inserita al paragrafo 8. del documento *"AIA_ED_08 Relazione Previsionale di Impatto Acustico"*, che hanno portato ad assimilare tutto l'impianto ad una sorgente puntiforme di livello risultante pari a 88.2 dB(A). Si fa presente che tali dati non si evincono dalle schede macchinari presentate e contenute nel documento *"AIA_ED_11 Disciplinare delle Apparecchiature Elettromeccaniche – Giugno 2021"*. Inoltre, deve essere considerato anche il traffico veicolare indotto dal progetto in esame;
2. considerato che le misure acustiche eseguite per la determinazione del clima acustico ante-operam, non sono georeferenziate, non includono i report di misura e quelli fotografici, e sono state eseguite per un tempo di 5 minuti ritenuto insufficiente per la suddetta stima, considerata l'influenza del traffico veicolare nell'area di progetto, si ritiene necessario rieseguire le suddette misure;
3. nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si dovranno riportare i punti di campionamento individuati e georeferenzati, che si ritiene opportuno coincidano con i punti di osservazione in fase previsionale, la metodologia di monitoraggio e i parametri acustici da esaminare.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



In ordine al **monitoraggio** delle varie componenti ambientali interessate dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto in progetto è stato redatto l'Elaborato *SIA_ED 01.5 - Progetto di monitoraggio ambientale*. Sono state definite n. 3 fasi temporali di monitoraggio: l'*Ante operam* identificato come il periodo che precede l'avvio delle attività di cantiere da avviarsi nelle fase successiva all'emanazione del provvedimento di VIA, *In Corso D'opera* ovvero la fase di cantiere e il *Post operam* che comprende la fase di esercizio. Le componenti ambientali che si prevede di monitorare sono:

- il **paesaggio**, attraverso n. 3 punti sulla SP n. 361 e relativo report sullo stato di consistenza. A riguardo si chiede di rappresentare in apposita cartografia su base ortofoto i n. 3 punti oggetto di monitoraggio nonché di esplicitare quali informazioni saranno inserite nel report sullo stato di consistenza.
- l'**atmosfera**, con il monitoraggio delle polveri attraverso i deposimetri e degli odori in continuo. A riguardo si rileva che il proponente non ha previsto nell'ambito del PMA in parola, il monitoraggio della componente atmosfera in fase di *Ante operam*. ARPA ritiene che tale fase di progetto debba essere oggetto di monitoraggio al fine di definire i valori di concentrazione di polveri presenti in assenza di attività di cantiere e che potranno quindi essere utili a valutare in maniera più circostanziata il contributo generato in fase di esercizio delle attività di cantiere sopra citate.

Si rileva altresì che la metodologia di monitoraggio scelta dal proponente per la fase *In corso d'opera* ossia il monitoraggio delle deposizioni atmosferiche di polveri, a parere di questa Agenzia, non risulta essere idonea per le finalità di monitoraggio in quanto, trattandosi di attività svolte non in quota ma bensì spesso a piano campagna, si ritiene necessario effettuare una campagna di monitoraggio della durata di una settimana e con frequenza semestrale (una delle campagne dovrà essere effettuata nel periodo estivo) finalizzata alla determinazione della concentrazione in aria ambiente delle Polveri Totali Sospese e delle frazioni granulometriche di particolato atmosferico PM10 e PM2,5. La stessa tipologia di monitoraggio dovrà essere adottata per quanto concerne il monitoraggio Ante operam di cui si è discusso sopra.

Per quanto concerne la proposta di monitoraggio *Post-operam* riportata nella tabella di pag. 12 di 30 del PMA, si chiede al proponente di descrivere in maniera dettagliata la tipologia di monitoraggio che sarà attuata, fermo restando, che in fase di esercizio dell'impianto, il proponente dovrà altresì provvedere all'espletamento dei monitoraggi alle emissioni in atmosfera che saranno definiti nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo.

- l'**ambiente idrico**, mediante il campionamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia nel post operam e la verifica di conformità con i valori limite di cui alla Tabella 4, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. **La frequenza di tale monitoraggio non è stata indicata; si chiede di prevedere una frequenza almeno semestrale.**
- **Suolo** - il proponente non prevede un monitoraggio del suolo in nessuna delle 3 fasi in quanto nel sostenere che " [...] L'eventuale contaminazione del suolo/sottosuolo potrà quindi avvenire a causa di una cattiva capacità depurativa degli impianti di trattamento acque meteoriche" riporta il medesimo schema di monitoraggio delle acque meteoriche (cfr pag. 19/30 dell'Elaborato SIA_ED 01.5). Si ritiene invece necessario che la componente suolo sia monitorata in almeno n. 4 punti nell'ante operam, al fine di conoscere lo stato di tale componente preliminarmente alle attività di cantiere, in corso d'opera e nella fase di esercizio. Per quanto concerne il set analitico oggetto di indagine e le frequenze di monitoraggio nel post operam si rimanda a quanto sarà definito sul "*Piano di Monitoraggio e Controllo - Elaborato AIA_ED_04*" al punto i) del presente parere.
- la **Biodiversità nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam, allo scopo di tenere sotto controllo, nelle prime due fasi, gli effetti su vegetazione, flora, fauna e ecosistemi esistenti dovuti alle attività di costruzione e controllare, in post operam, la corretta realizzazione, evoluzione e efficacia degli interventi di mitigazione previsti per l'inserimento ambientale della nuova infrastruttura.**



- **Popolazione e salute umana** nelle 3 fasi attraverso la redazione di report sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle criticità riscontrate e, annualmente sull'efficacia delle opere mitigative.

Si chiede infine di redigere una tabella di sintesi che rappresenti le opere di monitoraggio in programma con l'indicazione delle stazioni/punti di monitoraggio, parametri analitici da ricercare, frequenza e durata del monitoraggio, metodologie di riferimento (campionamento, analisi, elaborazione dati), valori limite/riferimenti normativi.

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-sexies D.Lgs. n. 152/2006)

Elaborato AIA_ED_01 – “Relazione Tecnica” rev. 0 di Giugno 2021

Riguardo alla relazione tecnica redatta dal proponente in conformità alla D.G.R. Puglia n. 1388/06 si osserva quanto segue:

- a) al **§ 4.5.1.7 “Sistemi di sicurezza”** il proponente riporta che i digestori installati in impianto saranno dotati di appositi dispositivi di sicurezza ossia valvole di sovrappressione e disco di rottura. In particolare il proponente nel citato paragrafo riporta che per pressioni di biogas < di 40 mbar sarà in esercizio il gruppo di upgrading e che qualora detta pressione dovesse superare il citato valore, entrerebbe in funzione il sistema di combustione in torcia. Ciò rilevato, si chiede al proponente se tali valori siano stati definiti nell'ambito di un apposito approfondimento tecnico atto a dimensionare l'impianto di upgrading e la relativa pressione di esercizio in funzione della quantità attesa di biogas prodotto. Quanto richiesto al fine di optare per una gestione alternativa al fine di minimizzare lo smaltimento del biogas mediante incenerimento ed i relativi e collegati impatti ambientali e massimizzare al contempo l'operazione di recupero (R3) finalizzata alla produzione di biometano.
- b) Al **§ 4.6.1 “Produzione di PFC3”** il proponente riporta che *“la condotta in uscita dai digestori si sdoppierà in corrispondenza: della linea di pressatura: composta da n.1+1 pressa a vite (DSP 205) le quali opereranno la separazione della fase liquida dalla fase solida del prodotto digestato. La fase solida potrà subire il trattamento aerobico in biocella con sistema di aerazione forzata. La fase liquida sarà stoccata in 12 cisterne da 25 mc l'una in modo da poter garantire una accumulo di 7 giorni...omissis...”*.
Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede al proponente di chiarire se le n. 12 cisterne da 25 mc, rappresentate anche nell'elaborato grafico *“Planimetria di progetto con indicazione della destinazione d'uso delle aree – rev. 0 di Giugno 2021”*, siano dotate di sfiati in atmosfera e se le emissioni connesse ad essi siano trattate a monte dello sbocco in atmosfera con idoneo sistema di abbattimento (ad es. sistema a carboni attivi, etc).
- c) Al **§ 4.12.2.1 “Scrubber”** per quanto concerne le caratteristiche del fluido abbattente che il proponente intende utilizzare, è riportato che *“la soluzione percolante utilizzata è costituita da bicarbonato di sodio al 5%-8% che consente la salificazione di alcune specie chimiche acide presenti quali mercaptani ed H2S. Quando per effetto dei successivi passaggi della soluzione bicarbonatica sugli scrubber si realizza un'elevata concentrazione salina di Sali sodici dello zolfo, questa viene stoccata per essere inviata alla depurazione in un impianto esterno. In caso di presenza di ammoniaca nelle arie aspirate è predisposto un impianto di dosaggio di acido solforico diluito con serbatoio dell'acido ed apparecchi di controllo”* e che, *“l'aggiunta di acido solforico consente la solubilizzazione dell'ammoniaca con produzione di solfato ammonico che va progressivamente concentrandosi nei successivi passaggi sugli scrubber, ciò che consente, oltre ad un risparmio idrico, anche una concentrazione più elevata di solfato ammonico da utilizzare eventualmente in agricoltura come fertilizzante”*.
Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede al proponente di fornire chiarimenti tecnici di dettaglio in merito alla citata attività di ottenimento del solfato ammonico da destinare a uso come fertilizzante.



Si evidenzia infatti che tale processo infatti si configurerebbe come una vera e propria operazione di recupero (R5) e comporterebbe la produzione di un ulteriore *End of Waste* in aggiunta a quelli che il proponente intende produrre.

- d) Con riferimento al **§ 4.13** *“Impianto di purificazione, liquefazione e stoccaggio biometano”* della relazione tecnica, si evidenzia che in esso il proponente non ha riportato alcuna trattazione in merito alla rilevazione e gestione delle possibili emissioni fuggitive di biogas e biometano che potrebbero originarsi a seguito dell'esercizio del citato impianto. All'uopo si rimanda a quanto rappresentato nel presente parere in merito all'applicazione della BAT 14 lett. h).
- e) Al **§ 5.2** *“Rete fognaria per acque nere da servizi igienici”* il proponente dichiara che:
1. *“gli scarichi dei servizi igienici del fabbricato uffici sono assimilabili ai domestici, pertanto saranno convogliati ad una vasca settica tipo Imhoff a tenuta, appositamente realizzata [...]”*;
 2. ai sensi dell'art. 6 comma 4 del R.R. n. 26/2011, *“non sono richiesti limiti allo scarico ma è sufficiente la verifica sul rispetto dei requisiti minimi di dimensionamento, come di seguito riportato, in quanto il numero degli A.E. è inferiore a 50”*;
 3. *“il dimensionamento dei due sistemi di trattamento, a servizio dei due edifici adibiti rispettivamente a box accettazione, è stato effettuato tenendo conto, a vantaggio di sicurezza, di un numero di abitanti equivalenti pari a 6, considerando un cautelativo sovradimensionamento”*;
 4. *“in base ai criteri dimensionali forniti dal Regolamento, considerando 4 m per A.E. lo sviluppo della trincea a dispersione sarà di 20 m di lunghezza con pendenza dello 0,5%,...omissis...”*.

Con riferimento al punto 4 sopra riportato ed in particolare alla lunghezza della trincea di dispersione in subirrigazione, esaminato anche l'elaborato grafico *“Impianto di trattamento acque nere: vasca Imhoff e trincee disperdenti”*, si chiede al proponente di chiarire la lunghezza della trincea che sarà realizzata, atteso che nell'elaborato sopra citato, anche in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 26/2011 e s.m.i., è stata prevista una lunghezza pari a 25 m e non 20 m come riportato nella relazione tecnica.

- f) Al **§ 5.3.1.1.2** *“Acque di processo raccolte dal pavimento interno ai capannoni”* è riportato che *“il lavaggio della pavimentazione dell'area di ricezione (bussola di conferimento) e dell'area dedicata ai diversi trattamenti sarà effettuato tramite un macchinario (lavasciuga) ad azione meccanica (spazzole o dischi con differente capacità di abrasione) e azione chimica data dai diversi detergenti utilizzati”* e che, *“il macchinario sarà in grado di lavare e aspirare i liquidi residui, lasciando il pavimento asciutto. Pertanto, per queste aree del capannone non sarà necessario prevedere alcuna rete di raccolta percolati, in quanto la procedura di lavaggio scelta per la pavimentazione offerente prevede l'aspirazione delle acque di lavaggio (cd percolati)”*. In merito a quanto sopra riportato, si chiede al proponente di chiarire la modalità di gestione delle acque e percolati che saranno asportati dalle pavimentazioni interne ai capannoni di trattamento.
- g) Nel **§ 5.3.1.1.3** *“Acque di processo: Biocelle, Biofiltro e Scrubbers”* è riportato che le acque di processo costituite dal percolato delle biocelle, dalle acque di condensa del biofiltro e dalle acque utilizzate dagli scrubbers (ne sono previsti n. 4), *“confluiranno all'interno di un bacino di accumulo con funzione di decantatore, avente una capacità di 60 mc. Il refluo, privo delle sostanze sedimentabili giungerà, mediante uno stramazzo, nella vasca di accumulo (capacità 190 mc) dove saranno convogliate anche le acque non acide derivanti dallo scrubber; mentre quelle acide saranno stoccate in un bacino dedicato avente capacità pari a 50 mc ed inviate a smaltimento presso impianti terzi. La vasca di sedimentazione verrà dotata di un sistema di pompaggio in grado di svuotare completamente la vasca dal percolato inviandolo ad una griglia a tamburo prima di immettersi all'interno del bacino di accumulo. Il refluo così stoccato sarà tenuto in movimento, al fine di evitare condizioni anossiche, da un sistema di circolazione interna. La vasca di accumulo sarà dotata di un sistema di troppo pieno di emergenza che invierà il refluo in eccesso all'interno di un secondo bacino di accumulo avente capacità pari a 50 mc. Le vasche di accumulo delle acque di processo (190 mc + 50 mc di emergenza) saranno dotate un sistema di aspirazione delle arie esauste le quali*



saranno successivamente trattate dal sistema di trattamento (scrubber+biofiltro) posizionato nelle immediate vicinanze”.

In merito a quanto sopra riportato e in considerazione del fatto che al § 5.3.1.1.1 “Acque di processo: Fossa di accumulo” è riportato che “il percolato proveniente dalla fossa di accumulo stoccato nella suddetta vasca di accumulo potrà essere riutilizzato all’interno del processo durante il processo di trattamento con la bio-separatrice”, atteso che al § 3.4.2 “Emissioni in acqua” del PMC in merito a tali acque di processo è previsto che “il refluo previa preventiva analisi verrà smaltito presso impianti terzi autorizzati”, si chiede al proponente di fornire chiarimenti tecnici in merito al destino delle acque reflue di processo. Sempre con riferimento a quanto riportato al § 5.3.1.1.3 si chiede altresì di chiarire in maniera definitiva se il Biofiltro che sarà installato a servizio dello stabilimento, sarà dotato di copertura del letto biofiltrante.

Elaborato AIA_ED_03 – “Schema a blocchi”

Con riferimento allo schema a blocchi prodotto dal proponente, nel quale è riportato il ciclo produttivo dell’impianto, dall’analisi del suddetto schema si evince la sola produzione di “Compost di qualità” e “Biogas”. Atteso che come riportato nella “Relazione tecnica” di Giugno 2021 l’impianto ha come obiettivo la produzione di:

- a) Biometano;
- b) Anidride Carbonica;
- c) Ammendante Compostato Misto (ACM);
- d) Ammendante Organico (PFC3),

si chiede al proponente di revisionare il citato schema a blocchi rappresentando per ogni singolo prodotto, tutte le fasi di processo che saranno attuate ai fini del loro ottenimento.

Elaborato AIA_ED_04 – “Piano di Monitoraggio e Controllo” rev. 0 di Giugno 2021

Il proponente, con riferimento a procedimento amministrativo riportato in oggetto, ha trasmesso la revisione (0) del Piano di Monitoraggio e Controllo datata Giugno 2021. Preliminarmente si fa notare che le tabelle ivi riportate non risultano numerate; rispetto ai contenuti del Piano e con riferimento anche alle “Istruzioni per l’elaborazione di pareri su PMC di AIA Regionale e Provinciale” approvate dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1978/2023, si osserva quanto segue:

- a) al § 2.2 “**Quadro sinottico del PMeC**” dovrà essere esplicitato in relazione al Reporting che la voce “SI” si riferisce alla “Relazione annuale sull’attuazione del PMC”. Resta fermo, in ogni caso, che sia la frequenza di trasmissione degli autocontrolli che le modalità e tempistiche di consegna del reporting annuale **dovranno essere stabilite dall’A.C., a cui si rimanda**. La tabella del predetto § 2.2 del PMC dovrà essere integrata per i rifiuti prodotti con l’adempimento inerente alla dichiarazione MUD la quale dovrà essere riportata come aggiuntivo rispetto al reporting sull’attuazione del PMC.
- b) Il § 3.1 “**Materie Prime/Rifiuti in ingresso**” del PMC-rev.0 dovrà essere integrato:
 - con la specifica dei requisiti del laboratorio deputato ai campionamenti e alle analisi sui rifiuti in ingresso al trattamento;
 - con le informazioni sugli adempimenti inerenti al registro cronologico di carico e scarico (artt. 188- bis e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), ai Formulari (art. 193 del T.U.A.) ed alla dichiarazione annuale MUD (v. art. 189 del T.U.A.);
 - con le previsioni di dettaglio inerenti alla fase di pre-accettazione dei rifiuti in ingresso (procedura di omologa), comprensiva dell’informazione sull’eventuale effettuazione di uno o più carichi di prova) e sulla documentazione ad essa afferente; si chiede all’uopo al Proponente di produrre il “modello di omologa”, da allegare al PMC;
 - con le previsioni inerenti alla fase di accettazione dei rifiuti conferiti (verifiche di conformità sui rifiuti conferiti), in termini di criteri, frequenza, parametri da determinare e modalità di esecuzione;



- con la previsione che ai certificati analitici inerenti ai rifiuti in ingresso all’impianto dovrà sempre essere allegato il verbale di campionamento e tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione dei rifiuti; a tal fine si prescrive che i certificati analitici rispettino i requisiti stabiliti dalla nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/2012 e ss.mm.ii.;
- indicando le modalità con cui il Proponente intende garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso;
- il controllo del rispetto dei quantitativi richiesti in autorizzazione; la verifica della tempistica di stoccaggio e trattamento; la tracciabilità delle operazioni di miscelazione dei rifiuti in ingresso nell’ambito della fase di pretrattamento; ogni altra informazione necessaria a rendere autoconsistente la trattazione sulle modalità di gestione e controllo dei rifiuti in ingresso contenuta nell’elaborato;
- con la previsione del controllo mensile delle aree di stoccaggio R13 dei rifiuti in ingresso, in termini sia di monitoraggio delle quantità e tipologie in giacenza, sia di verifica delle aree deputate (idoneità dei contenitori, modalità/condizioni del deposito, presenza della cartellonistica, delle etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio) nonché della loro idoneità strutturale e del relativo stato manutentivo. I verbali di tali controlli/ispezioni, debitamente sottoscritti dal personale addetto e riportanti gli esiti e le eventuali azioni correttive/interventi necessari, dovranno essere conservati per 3 anni e gli esiti descritti nel reporting annuale;
- con il richiamo, relativamente alla “*Caratterizzazione chimica*” di tutte le tipologie di rifiuti conferibili all’installazione, oltre che della norma UNI EN 14899:2005 anche il rispetto dei criteri, procedure, metodi e standard di cui alle norme UNI EN 10802:2013 e 15002:2015. A riguardo dovrà inoltre essere recepita la seguente prescrizione agenziale: “...la classificazione dei rifiuti sarà eseguita in conformità alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021, approvate con Decreto direttoriale MITE n. 47 del 09/08/2021...”. Per completezza di informazione si segnala altresì che, con Circolare MiTE n. 12818 del 17/10/2022, sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione delle citate Linee Guida. Sempre relativamente alla caratterizzazione chimica delle varie tipologie di rifiuti in ingresso, si esprime accordo a quanto previsto dal proponente, ossia di garantire la seguente frequenza minima per le analisi di classificazione e caratterizzazione chimico-fisica di base dei rifiuti, laddove necessarie:
 - annuale per i rifiuti generati regolarmente (quindi derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo), oltre che al primo conferimento e in occasione di variazioni del processo produttivo in grado di influire sulla qualità dei rifiuti. In caso di rifiuti regolarmente generati dotati di voce specchio, in aggiunta alle frequenze già illustrate, si dovrà procedere alla rideterminazione trimestrale dei soli “*parametri critici*” individuati dal Produttore;
 - per lotti di produzione in caso di rifiuti non regolarmente generati. A riguardo si invita il Proponente a definire l’entità di detti lotti.
- Indicando i quantitativi di rifiuti conferiti giornalmente in ingresso, al fine di controllare il rispetto delle quantità autorizzate, all’uopo si chiede di inserire nel PMC il seguente modello di registrazione.

Quantificazione giornaliera dei rifiuti in ingresso

EER	Descrizione	Fase di destinazione	Operazione R/D	Modalità di controllo del peso	Quantità [tonn]	Modalità registraz. controlli

- Indicando i criteri di accettabilità dei rifiuti in ingresso come riportato nella tabella che segue.



Attività	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione
Verifica quantità	Pesatura		
Verifica documentale	Verifica EER, FIR, autorizzazione trasportatore, stato fisico, provenienza, presenza di certificato analitico e omologa se richiesta		
Controllo visivo	Verifica della conformità del carico al formulario		
Verifica tecnica di conformità	Verifica (visiva e/o valutazione omologa) della rispondenza alla classificazione del produttore ai requisiti specifici delle BAT o della normativa di riferimento per il trattamento		
Analisi di controllo	Predisposizione di campionamento e analisi a campione sui rifiuti in ingresso allo scopo di verificare i requisiti di accettabilità		

- Con riferimento al **controllo radiometrico dei rifiuti/materiali in ingresso** all’installazione mediante apposito portale installato nel varco di accesso agli impianti, il PMC dovrà prevedere, che il Gestore indichi, nel report annuale, un riepilogo dei controlli eseguiti corredato di relative evidenze documentali. A tal fine si riporta la seguente tabella a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Denominazione	Modalità stoccaggio	Strumentazione usata	Data controllo	Anomalia registrata

Ai fini dell’espressione del parere è opportuno far riferimento alla DGR Puglia n. 1096/12, alla LG SNPA 2012 e smi ed ai recenti aggiornamenti normativi di cui al D.Lgs. 101/2020. Il portale radiometrico dovrà essere soggetto alle attività di taratura e manutenzione previste dalla norma UNI 10897:2016 (Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma).

Inoltre, per quanto concerne la matrice **“Radiazioni Ionizzanti”** si riporta di seguito una sintesi delle richieste di integrazione per la cui trattazione specifica si rimanda al parere dell’U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA Puglia di Lecce, prot. n. 40903 del 10/05/2024 in allegato al presente:

- il Proponente dovrà nominare un Esperto di Radioprotezione di almeno 2°, secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 101/2020, al fine di definire una specifica procedura operativa per la gestione degli eventi radiologici, seguendo i criteri stabiliti dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della Regione Puglia (rif. prot. n. 1564/CD del 06/11/2012), allegata e parte integrante della sopra citata D.G.R.. Diviene quindi necessario indicare su idonea planimetria:
 - il luogo di installazione del portale radiometrico previsto;
 - le aree di sosta per gli automezzi risultati positivi al controllo, le aree per lo spargimento del FORSU finalizzato all’individuazione del materiale radioattivo ed il locale in cui effettuare il confinamento del materiale radioattivo rinvenuto, in attesa dell’esaurimento dei tempi di dimezzamento o di conferimento a ditte autorizzate, da indicare in un'apposita planimetria;
 - la procedura che si intende attuare in caso di ritrovamento di materiale contaminato.
- Nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si dovranno prevedere tra gli obiettivi generali, dei report annuali sul numero di controlli eseguiti con il portale radiometrico, e di quelli risultati positivi devono essere indicati tutti i dati di registrazione dei carichi esaminati, secondo le modalità di registrazione stabilite dall’Esperto di Radioprotezione.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- Con riferimento alle **materie prime, ausiliarie, intermedi non pericolosi/pericolosi**, integrando le informazioni riportate a pag. 8 di 32 del PMC con quelle richieste dalle seguenti tabelle.

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Area di stoccaggio	Metodo misura	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura	Area di stoccaggio	Max quantità istantanea [tonn]	Consumo [tonn]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

- c) Con riferimento a quanto riportato § 3.2 “Consumo risorse energetiche” del PMC-rev.0, tale paragrafo dovrà riportare le medesime informazioni previste per il combustibile “Metano”, anche per il “Gasolio BTZ per autotrazione”.
- d) In merito a quanto riportato al § 3.4.1 “Consumo risorse idriche” il PMC deve prevedere che il Gestore comunichi annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, le informazioni relative ai quantitativi di acqua consumata e riutilizzata. A tal fine si riporta la seguente tabella a cui è possibile fare riferimento al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati.

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

La tabella seguente è finalizzata ad evidenziare il quantitativo e la percentuale di acqua recuperata (ad es. recupero acque depurate, acque meteoriche).

Fonte Acqua recuperata	Percentuale di acqua recuperata	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc)	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acque depurate, acque meteoriche							

- e) Al § 3.4.2 “Emissione in acqua” il proponente dichiara che “i percolati confluiranno all’interno di un bacino di accumulo con funzione di decantatore, avente una capacità di 60 mc. Il reflu, privo delle sostanze sedimentabili giungerà, mediante uno stramazzo, nella vasca di accumulo (capacità 190 mc) dove saranno convogliate anche le acque non acide derivanti dallo scrubber; mentre quelle acide saranno stoccate in un bacino dedicato avente capacità pari a 50 mc ed inviate a smaltimento presso impianti terzi...omissis... La vasca di accumulo sarà dotata di un sistema di troppo pieno di emergenza che invierà il reflu in eccesso all’interno di un secondo bacino di accumulo avente capacità pari a 50 mc...omissis...Pertanto, il reflu previa preventiva analisi verrà smaltito presso impianti terzi autorizzati”. Atteso che nella tabella dei rifiuti prodotti riportata al § 3.4.5.2 del PMC è riportato quale rifiuto acquoso il solo codice dell’EER 161002 e che in merito ad esso il proponente dichiara che “il rifiuto liquido 161002 sarà costituito, prevalentemente, da acque di prima pioggia e/o acque di lavaggio di pavimenti o delle ruote dei mezzi, pertanto saranno stoccate nelle stesse cisterne di contenimento ed esitate secondo le medesime modalità presso siti autorizzati”, si chiede al proponente di integrare la citata tabella anche con i codici dell’EER che saranno utilizzati per inviare a smaltimento le acque acide dello scrubber che saranno accumulate nella vasca da 50 mc e le acque non acide unite ai percolati delle aree di trattamento accumulate nelle vasche da 190 mc + 50 mc. Si chiede al Proponente di prevedere una tabella con indicazione di tutti i punti di emissione/scarico (v. quella che segue denominata “Scarichi dell’insediamento”), le relative coordinate, i punti di controllo, le



informazioni sull’accesso al punto di prelievo, la frequenza di misura e le modalità di registrazione, ecc.. Inoltre, per ciascun punto di emissione è necessario prevedere una tabella (v. quella che segue denominata “Emissioni in acqua – inquinanti monitorati”) che riporti la sigla identificativa, i parametri monitorati, i valori limiti di riferimento, i metodi analitici, la frequenza e la modalità di registrazione. In riferimento ai metodi di analisi, si precisa che, in ossequio alla BAT 7 della Decisione 2018/1147/UE, dovranno essere, perentoriamente, utilizzate le norme EN disponibili, laddove non disponibili, in ordine gerarchico, dovranno essere utilizzate le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Tabella – Scarichi dell’insediamento

Sigla punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate	Misure da effettuare	Frequenza	Presenza di autocampionatore	Modalità di registrazione e trasmissione
				Portata, pH, Temperatura		(SI/NO)	

Tabella– Emissioni in acqua - inquinanti monitorati

Sigla punto di emissione	Parametro	VL	Metodo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	BAT AEL	BAT AEL	BAT AEL	La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima ivi indicata.	

Relativamente a ciascun impianto di trattamento previsto in progetto, si chiede al proponente di riportare nel PMC, una tabella relativa ai controlli necessari alla conduzione, in ossequio alla tabella “Sistemi di depurazione” che segue, e un’altra relativa agli interventi di manutenzione previsti, secondo i manuali di uso e manutenzione della ditta costruttrice, in ossequio alla tabella “Impianti di trattamento” sotto riportata.

Tabella – Sistemi di depurazione

Sistema di trattamento	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Definire sezione di Impianto di depurazione	Pozzetto di controllo monte e valle	Verifica efficienza di abbattimento mediante controllo analitico degli inquinanti monitorati		
		Definire controllo parametri di processo per verifica corretto funzionamento		

Tabella – Impianti di trattamento

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione
	<ul style="list-style-type: none">Controlli e verifiche di carattere idraulicoControllo della funzionalità delle apparecchiature meccanicheControllo funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Mensile o secondo il manuale d’uso e manutenzione	

- f) Con riferimento ai contenuti del paragrafo Al § 3.4.3 “Emissioni in atmosfera: Aeriformi” si rimanda alle valutazioni tecniche formulate dal Centro Regionale Aria (C.R.A.) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia di cui al parere prot. n. 44561 del 27/05/2024 in allegato al presente;



g) Al § 3.4.5.2 **“Controllo rifiuti prodotti”** del PMC rev.0, il proponente dichiara che il rifiuto prodotto con codice dell'EER 161002, *“sarà costituito prevalentemente, da acque di prima pioggia e/o acque di lavaggio di pavimenti o delle ruote dei mezzi, pertanto saranno stoccate nelle stesse cisterne di contenimento ed esitate secondo le medesime modalità presso siti autorizzati”*. Alla luce di quanto sopra riportato si chiede al proponente di fornire chiarimenti in merito alla gestione delle acque di prima pioggia sopra menzionate, atteso che il Regolamento Regionale Puglia n. 26/2013 prevede all'art. 2 comma 5 che *“è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti...omissis...”*.

Il citato § 3.4.5.2 del PMC dovrà inoltre essere integrato:

- con l'inserimento nella tabella riportata al § sopra citato anche dei codici dell'EER che saranno utilizzati per inviare a smaltimento le acque acide dello scrubber che saranno accumulate nella vasca da 50 mc e le acque non acide unite ai percolati delle aree di trattamento accumulate nelle vasche da 190 mc + 50 mc;
- prevedendo una specifica modalità di controllo. All'uopo si prescrive che il Proponente provveda alla caratterizzazione chimico-fisica e alla classificazione dei rifiuti prodotti con la seguente frequenza minima, indipendentemente dal tipo di operazione ed impianto di destino:
 - annuale per i rifiuti generati regolarmente (quindi derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo), oltre che al primo conferimento presso un determinato destinatario e in occasione di variazioni del processo produttivo in grado di influire sulla qualità/sulle caratteristiche dei rifiuti, ed in aggiunta ad eventuali diverse frequenze di omologa concordate con gli impianti destinatari; in caso di rifiuti regolarmente generati dotati di voce specchio, in aggiunta alle frequenze già illustrate, si dovrà procedere alla rideterminazione trimestrale dei soli *“parametri critici”* individuati dal Produttore;
 - per lotti di produzione in caso di rifiuti non regolarmente generati;
- si rammenta che: per i rifiuti prodotti destinati allo smaltimento in discarica, dovrà sempre essere verificata l'ammissibilità ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. e garantito il rispetto di quanto previsto per la caratterizzazione di base dall'art. 7-bis e dall'Allegato 5 del D.Lgs. n. 36/2003 (nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 121/22020); per i rifiuti prodotti destinati ad impianti terzi di recupero in procedura semplificata dovrà essere garantita anche l'esecuzione dei controlli analitici previsti dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.

Ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dall'impianto, come già riportato per quelli in ingresso, si dovrà fare riferimento alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla **delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021**, approvate con Decreto direttoriale MiTE n. 47 del 9 agosto 2021, rammentando che i parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto ed alle sostanze pericolose utilizzate; si richiamano nuovamente all'uopo i chiarimenti recati dalla Circolare MiTE n. 12818 del 17/10/2022. Ai certificati analitici dovrà sempre essere allegato il verbale di campionamento e tutta la documentazione tecnica utilizzata ai fini della classificazione dei rifiuti. A tal fine si prescrive che i certificati analitici dovranno rispettare i requisiti dettagliati nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/2012 e ss.mm.ii.;

- mediante la previsione di una frequenza definita di registrazione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti prodotti, che dovrà essere allineata a quanto previsto dalla normativa vigente per le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico (artt. 188-bis e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Nel PMC dovranno inoltre essere richiamati gli altri obblighi inerenti alla contabilità dei rifiuti, quali ad es. i Formulari (art. 193 del T.U.A.), dichiarazione annuale MUD (v. art. 189 del T.U.A.);

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- definendo il regime di gestione dei rifiuti prodotti. In particolare, laddove optasse per il regime del deposito temporaneo [artt. 183-c. 1 lett. bb) e 185-bis del T.U.A.] che ha carattere di deroga alla norma ordinaria, il Proponente dovrà specificare il criterio scelto (alternativo tra il quantitativo ed il temporale) e rispettarne perentoriamente le condizioni imposte dall’art. 185-bis del T.U.A.; deve essere altresì previsto che, qualora il proponente intendesse modificare in futuro il criterio adottato, dovrà darne preventiva comunicazione all’Autorità Competente ed al Dipartimento ARPA di Lecce, riportando altresì in sede di Relazione annuale sull’attuazione del PMC l’informazione sul criterio adottato nell’anno di riferimento. Si chiede pertanto di integrare il PMC con le informazioni mancanti e di popolare la tabella che segue, la quale dovrà essere compilata anche in sede di Reporting annuale e/o ad ogni variazione delle aree di stoccaggio comunicata alle Autorità allegando la relativa planimetria.

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ubicazione	Codici EER presenti	Stato fisico rifiuto	Fase di provenienza	Modalità di stoccaggio	Caratteristiche area	Modalità registrazione

- inserendo le informazioni circa il **monitoraggio dei quantitativi ed il controllo delle aree di stoccaggio** (R13) e/o di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, si prescrive, invitando il proponente ad integrare di conseguenza il PMC, di provvedere al monitoraggio mensile delle giacenze, inteso sia come controllo delle quantità e tipologie di rifiuti prodotti, sia in termini di verifica delle aree deputate (idoneità dei contenitori, modalità/condizioni del deposito, presenza della cartellonistica, delle etichettature e dei presidi di sicurezza e antincendio) nonché della loro idoneità strutturale e del relativo stato manutentivo. I verbali di tali controlli/ispezioni, debitamente sottoscritti dal personale addetto e riportanti gli esiti e le eventuali azioni correttive/interventi necessari, dovranno essere conservati per 3 anni e gli esiti descritti nel reporting annuale.

h) Nel PMC rev. 0 di Giugno 2021 è **assente un § relativo ai prodotti in uscita**. Nel PMC devono essere indicate le modalità di effettuazione e registrazione dei controlli previsti sui quantitativi di prodotti, sottoprodotti, end-of-waste in uscita. Nel PMC deve essere previsto che, nel report annuale, il Gestore comunichi le informazioni riportate nelle seguenti tabelle.

Tabella riepilogativa dei prodotti

Denominazione	Quantitativi prodotti	Quantitativi in uscita	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella riepilogativa sottoprodotti

Denominazione	Quantitativi prodotti	Quantitativi in uscita	Quantitativo complessivo in giacenza	Utilizzatore finale	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

Tabella riepilogativa End-of-Waste

denominazione	EER rifiuto in origine	Quantità prodotta	Quantità uscita	Quantità giacenza	Utilizzatore finale	Normativa di riferimento caratteristiche e tecniche	Rif. analisi di conformità a requisiti tecnici e ambientali; certificazione di qualità; classificazione CLP e registrazione REACH (se dovuta)	Frequenza dei controlli	Modalità di registrazione dei controlli
							Per ciascun lotto di EoW prodotto		

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Per la trattazione specifica in merito alla produzione di EoW si rimanda al parere ARPA prot. n. 44807 del 28/05/2024 allegato al presente parere.

Si chiede di prevedere l'esecuzione di controlli trimestrali sull'area dedicata allo stoccaggio del compost i cui esiti dovranno essere descritti nella Relazione annuale (cfr. lett. I), come da schema esemplificativo proposto di seguito. I controlli dovranno includere la verifica della presenza della cartellonistica, etichettatura e dei presidi di sicurezza, nonché l'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite allo stoccaggio; inoltre dovrà essere verificato che i tempi e le modalità di stoccaggio siano tali da non inficiare le caratteristiche dei materiali ai fini del riutilizzo. I verbali di ispezione dovranno essere conservati.

Tabella xx - controlli trimestrali su aree di stoccaggio end of waste in uscita

Identificativo area di stoccaggio	Coordinate/ ubicazione	Data del controllo	Tipologia materiale	Quantità presente (t o m3)	Controllo visivo su idoneità modalità di stoccaggio	Modalità registrazione

i) Con riferimento al **§ 3.4.6 “Suolo”**, in linea con quanto disciplinato dall’art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06, si chiede di integrare il citato paragrafo con una proposta di monitoraggio della matrice suolo che individui un punto/dei punti di indagine per il quale/i quali dovranno essere specificate: le coordinate, la frequenza di monitoraggio, la strategia e la modalità di campionamento, il profilo analitico e i valori limite di riferimento (CSC di cui alla colonna A o B della Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) a seconda della destinazione urbanistica originaria dell’area in cui il punto individuato ricade. Attesa la presenza di uno scarico su suolo, in linea con quanto definito dalla LG SNPA n. 48/2023 “Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022”, si suggerisce il campionamento del suolo in corrispondenza delle aree interessate allo scarico, con frequenza almeno quinquennale.

j) Nel PMC rev. 0 di Giugno 2021 **è assente un § relativo al monitoraggio delle acque sotterranee**. In merito a quanto sopra riportato, si ritiene opportuno che il proponente elabori una proposta di monitoraggio delle acque sotterranee nella quale sia previsto che, i fori di monitoraggio, da attrezzare a piezometro e adibiti alla sola osservazione delle acque sotterranee (e non ad altri usi), dovranno essere in numero minimo di tre (uno a monte idrogeologico, due a valle), situati a una distanza adeguata rispetto all'installazione, attestati a profondità opportune tali da garantire la rappresentatività del campione da essi prodotto, posizionati tenendo conto delle caratteristiche idrogeologiche locali. Si ricorda che i punti di misura dovranno essere costantemente nella disponibilità di monitoraggio del Gestore dell'installazione e dei soggetti preposti al controllo ambientale. La citata proposta della rete di monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere basata su un adeguato modello idrogeologico sito-specifico ricostruito attraverso indagini atte a rappresentare il locale assetto geologico/idrogeologico (stratigrafia, giacitura, permeabilità, spessore degli eventuali acquiferi e quanto possa risultare utile a una compiuta modellazione dell'area). La rete di monitoraggio da individuare, dovrà attestarsi nel primo corpo idrico sotterraneo e dovrà, inoltre, ricomprendere tutte le informazioni tecniche relative ai piezometri (i.e. modalità di realizzazione, caratteristiche costruttive, metodi di sviluppo e spurgo, ecc.), nonché i dettagli sulle modalità di prelievo dei campioni di acque sotterranee. Si suggerisce, quale utile riferimento, il “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati” APAT n. 43/2006. Si sottolinea che la profondità dei pozzi si dovrà attestare almeno 1 m al di sotto della superficie della falda acquifera intercettata, in relazione alle attese oscillazioni stagionali/annuali.



Al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati, si ritiene opportuno che il Proponente includa nel PMC, le tabelle di seguito riportate, in cui siano indicate rispettivamente le informazioni tecniche relative ai piezometri individuati.

Tabella – Controllo Acque sotterranee

Sigla Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
	D.Lgs.152/06 All.5 tab.2 Parte IV			Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Tabella – Descrizione piezometri

Sigla Piezometro	Coordinate	Quota del boccapozzo [m sul l.m.]	Lunghezza del piezometro [m]	Profondità del/dei tratti fenestrati	Livello statico [m sul l.m.]	Soggiacenza statica da bocca pozzo [m]
				(da m... a m....)		

- k) Nel PMC rev. 0 di Giugno 2021 **è assente un § relativo alla Gestione di possibili eventi incidentali**. Si chiede al Proponente di integrare il citato documento con una specifica trattazione sulla gestione di eventi incidentali e guasti che possono incidere in modo significativo sull’ambiente prevedendo che, in conformità a quanto previsto dall’art. 29-undecies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Proponente informi tempestivamente (a mezzo PEC) l’Autorità Competente, il Comune, la ASL e l’ARPA territorialmente competenti e adotti immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- la descrizione dell’incidente o degli eventi imprevisti;
- le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento (CE) 1907/06);
- la durata;
- matrici ambientali coinvolte;
- misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Entro il giorno successivo all'evento, il Gestore dovrà inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi:

- la descrizione dettagliata dell’incidente o evento imprevisto;
- l’elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento (CE) 1907/06);
- la durata;
- le matrici ambientali coinvolte;
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente;
- l’analisi delle cause;
- le misure di emergenza adottate;
- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.



I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'Allegato X alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e smi, a seguito di:

- superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
- malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.);
- danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
- incendio;
- esplosione;
- gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
- rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario;
- eventi naturali.

Il PMC dovrà altresì prevedere che, alla conclusione dello stato di allarme, il Gestore rediga e trasmetta, a mezzo PEC, all'Autorità Competente, al Dipartimento ARPA di Lecce, al Comune ed alla ASL competenti, un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni:

- nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;
- collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
- nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
- punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
- tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto);
- data, ora e durata dell'evento occorso;
- elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
- stima della quantità emessa (viene riportata la quantità totale in kg (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi. La metodologia di stima dovrà essere descritta all'interno del rapporto.
- analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio;
- azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell'evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto) ed eventuali azioni future da implementare.

È opportuno che nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, il Gestore individui tutti gli scenari incidentali significativi dal punto di vista ambientale e che trasmetta tutte le suddette informazioni, sintetizzate in forma tabellare, in appendice al Report Annuale.

Inoltre, nel caso in cui gli eventi incidentali o i guasti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati all'AC, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed all'ARPA Puglia (Dipartimento competente per territorio).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- l) Nel PMC rev. 0 di Giugno 2021 **è assente un § relativo alle “Modalità di conservazione dati, trasmissione autocontrolli e Reporting”**. Si chiede al Proponente di integrare il citato documento con uno specifico paragrafo nel quale dovrà essere riportato che *“I risultati dei controlli eseguiti, completi di apposita descrizione/commento e rappresentazione grafica, laddove pertinente, dovranno essere trasmessi annualmente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (o entro il diverso termine all’uopo stabilito dall’A.C.), alla Provincia di Lecce, al Comune e alla ASL di competenza, nonché al Dipartimento ARPA di Lecce”*. Si richiama altresì la necessità di riportare nel reporting, quali contenuti minimi, i seguenti dati, laddove pertinenti:
- quantità di materie prime, ausiliarie ed intermedie (diverse dai rifiuti) utilizzate;
 - quantità di combustibili utilizzati;
 - consumi idrici (distinguendo tra risorsa convenzionale e risorsa idrica recuperata e riutilizzata);
 - consumi energetici;
 - tabella riassuntiva dei consumi specifici;
 - quantità e tipologia dei singoli prodotti ed *End of Waste* ottenuti (totale prodotto, totale in uscita e quota in giacenza; utilizzatori finali);
 - indicatori di performance ambientale;
 - tabella riassuntiva dei fattori di emissione;
 - emissioni convogliate in atmosfera (convogliate, odorigene, ecc.): risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica;
 - sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni ordinarie/straordinarie effettuate;
 - scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, allegando i certificati di analisi e relativi verbali di campionamento, e volumi scaricati;
 - risultati dei rilievi fonometrici effettuati e degli eventuali interventi per la riduzione dell’impatto acustico;
 - acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, allegando i certificati di analisi e relativi verbali di campionamento. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate;
 - tabella di sintesi delle eventuali violazioni AIA rilevate e comunicate all’Autorità Competente e all’Ente di controllo, riportante gli estremi delle comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione;
 - tabella riepilogativa degli eventi incidentali verificatisi nell’annualità di riferimento;
 - tabelle riepilogative dei rifiuti conferiti e trattati dall’impianto (con specifica dei soggetti produttori/conferitori);
 - tabelle riepilogative dei rifiuti prodotti/in uscita nell’annualità di riferimento, in cui i quantitativi siano riferiti ai singoli codici EER;
 - sintesi degli esiti dei controlli inerenti alle giacenze e dello stato manutentivo/strutturale delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, delle aree di trattamento nonché delle aree di stoccaggio e/o deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;
 - tabelle riepilogative dei quantitativi degli eventuali sottoprodotti generati;
 - sintesi dei controlli (trimestrali) condotti sulle aree di deposito dei sottoprodotti generati;
 - tabelle riepilogative dei quantitativi dei Prodotti e dei materiali *EoW* generati;
 - sintesi degli esiti dei controlli (trimestrali) eseguiti sulle aree di deposito dei materiali *EoW* generati.
- m) Infine dall’analisi del PMC rev. 0 di Giugno 2021 **emergono le seguenti, ulteriori, carenze**:
- **mancanza di un paragrafo dedicato all’arresto definitivo dell’impianto**. A tal riguardo, si invita il proponente ad integrare il PMC riportando che: *“... All’atto della cessazione definitiva dell’attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l’impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio. A tal fine il Gestore dovrà predisporre un Piano per individuare le misure adeguate affinché*



sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)”;

- **assenza di un paragrafo dedicato al “Sistema di gestione ambientale”**, nel quale dovranno essere richiamate tutte le Certificazioni ambientali che il Proponente intende conseguire. Il Gestore dovrà altresì predisporre un piano di formazione del personale, relativamente agli aspetti ambientali ed alla gestione degli impianti che possono avere impatti sull’ambiente, che sia adeguatamente documentato con le registrazioni relative alle attività formative svolte. Detto piano dovrà prevedere l’esecuzione di audit (interni e/o esterni), i cui esiti e relative azioni intraprese dovranno essere riportati nel Report annuale. È opportuno che nell’ambito delle procedure del SGA, il Gestore individui tutti gli scenari incidentali significativi dal punto di vista ambientale e adotti un registro relativo alle comunicazioni in caso di violazione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che deve essere conservato presso l’installazione e messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- **mancanza di un paragrafo “Violazione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”**, in cui sia data evidenza che, in caso di violazione delle prescrizioni AIA, il Gestore dovrà inviare a mezzo PEC - all’Autorità Competente, al Comune interessato e al Dipartimento ARPA di Lecce – immediata comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. Tale comunicazione dovrà contenere:
 - la descrizione della violazione delle condizioni dell’AIA;
 - le matrici ambientali coinvolte;
 - l’elenco sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
 - la durata;
 - le misure di emergenza adottate;
 - i dati e le informazioni disponibili per valutare le conseguenze della violazione.
 - Al termine dell’evento incidentale, il Gestore dovrà integrare la precedente comunicazione anche avvalendosi delle procedure del proprio Sistema di Gestione Ambientale, con:
 - l’analisi delle cause;
 - le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell’incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;
 - la verifica dell’efficacia delle suddette misure (ove possibile).

Il PMC dovrà prevedere che, nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale, il Gestore adotti un registro delle suddette comunicazioni che deve essere conservato presso l’installazione e messo a disposizione dell’ARPA Puglia.

Infine, il PMC dovrà indicare che all’interno del report annuale sia inserita una tabella di sintesi delle eventuali violazioni rilevate e trasmesse all’Autorità Competente assieme all’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione;

- **assenza di un paragrafo dedicato alla “Assoggettabilità alla normativa Seveso (D. Lgs. 105/2015)”**. Si chiede di inserire nel PMC un paragrafo specifico in materia di rischio di incidente rilevante, in cui venga definita l’assoggettabilità o meno, in virtù dei quantitativi massimi detenibili di sostanze pericolose e delle regole indicate alla nota n. 4 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015, l’esclusione dello stabilimento dalla “Normativa Seveso”.

Elaborato AIA_ED_05 – “Conformità alle BAT di settore” rev. 0 di Giugno 2021

Riguardo all’elaborato sull’implementazione delle BAT di cui alla Decisione 2018/1147/UE si osserva quanto segue:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- a) con riferimento a quanto previsto dalla **BAT 1**, la scrivente Agenzia prende atto della dichiarazione del proponente ossia che *“l’azienda si doterà di una Politica Ambientale e sulla Sicurezza ed attiverà un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per le attività da svolgere che saranno certificate ai sensi della norma UNI EN 14001 e certificate EMAS. Il SGA sarà oggetto di verifica periodica da parte di Ente di certificazione esterno accreditato. L’impianto in progetto sarà inserito all’interno del SGA aziendale”* e ritiene che il proponente debba implementare il Sistema di Gestione Ambientale certificato preliminarmente all’esercizio e contestuale comunicazione ex art. 29 decies comma 1 del T.U.A..
- b) Per quanto concerne l’applicazione della **BAT 2**, si richiama tutto quanto rappresentato nel presente parere in merito ai *“Rifiuti in ingresso”* (lettera b) della trattazione relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo.
- c) Relativamente all’applicazione della **BAT 6**, il proponente nel proprio elaborato dichiara che *“nell’ambito del sistema ambientale UNI EN 14001 in linea con i disposti autorizzativi saranno effettuati controlli analitici periodici sulle acque meteoriche all’ingresso ed all’uscita dal trattamento relativamente ai parametri indicati in BAT 3, con la frequenza prevista nel PMeC”*.
Si precisa che la citata BAT 6 è relativa al monitoraggio dei parametri di processo/trattamento delle emissioni idriche e non al monitoraggio delle emissioni idriche (scarichi) richiesto nella BAT 7; pertanto, si chiede al Proponente di dettagliare, nell’ambito del sistema di gestione ambientale di cui alla BAT 1, come previsto al punto V, le informazioni circa il monitoraggio del processo di trattamento delle emissioni idriche, individuando i punti fondamentali e i principali parametri.
- d) Con riferimento alla **BAT 14** lett. h) si rappresenta che l’approccio che il proponente intende adottare, ossia l’esecuzione di attività di manutenzione preventiva non soddisfa appieno quanto richiesto dalla BAT la quale prevede la predisposizione e l’attuazione *“di un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio ...omissis...”*.
Si chiede al proponente di prevedere nell’ambito del PMC un apposito programma LDAR utile alla rilevazione di possibili perdite in particolare per quanto concerne tutti i componenti (ad es. valvole, flange, compressori, fine linea etc.) e le linee di trasporto dei fluidi gassosi e relativi impianti di produzione (ad es. linea di distribuzione biogas, linea di distribuzione biometano, Impianto di purificazione, liquefazione e stoccaggio biometano, etc.).
- e) Con riferimento alle **BAT 15 e 16** relative alle caratteristiche dei sistemi di combustione in torcia, si chiede al proponente se, per il citato impianto di termodistruzione del biogas, sia previsto l’installazione di un sistema di allarme utile a segnalare l’attivazione della torcia al personale tecnico addetto alla manutenzione in maniera tale da consentire la risoluzione dei possibili guasti/anomalie nel più breve tempo possibile.
- f) La **BAT 17** prevede la predisposizione di un Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa: a) un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; b) un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni; c) un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze; d) un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificare la o le fonti, misurare/stimare l’esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. Si chiede, quindi, al proponente di presentare uno specifico documento per la gestione del rumore e delle vibrazioni vista.
- g) Per quanto concerne l’applicazione della **BAT 19**, si prende atto della dichiarazione del preponente secondo cui *“non sarà costruito un impianto di depurazione delle acque reflue di processo in quanto il quantitativo di tali acque è non significativo e tale da non giustificare l’onere economico di un impianto di depurazione. Pertanto tale refluo verrà periodicamente inviato ad opportuno impianto di depurazione esterno”*.
- h) La **BAT 21** richiede la predisposizione di un apposito piano di gestione in caso di incidente che comprenda tutte le tecniche di cui ai punti a), b) e c) della stessa BAT; come già richiesto alla BAT 1, si chiede al proponente di produrre tale piano nell’ambito del presente procedimento ai fini della necessaria verifica di rispondenza del suddetto documento alle disposizioni della BAT.



Elaborato AIA_ED_07 – “Relazione sistemi di gestione reflui e acque meteoriche” rev. 0 di Giugno 2021

Con riferimento ai §§ 2.1.4 “Trincee disperdenti SP – Tetti” e 2.2.6 “Dimensionamento trincee disperdenti – Piazzali”, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente, ossia che il dato di permeabilità “dovrà essere confermato, in fase realizzativa, da indagini che la ECO TREND SRL farà eseguire sul proprio sito e, in caso di esiti difformi, sarà cura della stessa società provvedere a variare l’estensione delle trincee drenanti in funzione dell’esito della prova”, si chiede al proponente di eseguire i dovuti accertamenti al fine di poter dimensionare in maniera idonea le trincee disperdenti a servizio dello stabilimento.

In merito all’impianto di trattamento delle acque meteoriche, si chiede di inserire i pozzetti fiscali di campionamento delle acque di prima e seconda pioggia post trattamento nell’elaborato grafico AIA EG_04_PLANIMETRIA RETE METEORICHE-Layout1- rev. 0 Giugno 2021. Tali pozzetti, che dovranno garantire il prelievo per caduta del refluo durante lo scarico, ai fini della verifica di conformità ai VL di cui alla Tabella IV, All. 5 alla Parte III del T.U.A., dovranno essere rappresentati in planimetria con evidenza delle caratteristiche dimensionali e attraverso apposite sezioni.

Elaborati AIA_ED_09.1 e AIA_ED_09.2 – “Relazione Idrogeologica” e “Relazione Geologica” rev. 0 di Giugno 2021

Relativamente alle matrici “Acque sotterranee” e “Suolo e Sottosuolo” si rappresenta quanto segue. Nell’elaborato “Relazione Geologica” è riportato che “dal punto di vista idrogeologico, il livello di falda nel sito di progetto è ubicato mediamente in corrispondenza dell’altezza piezometrica di circa 100 metri sul livello del mare. La direzione preferenziale del deflusso sotterraneo risulta essere orientata da Sud-Est verso Nord-Ovest” e che “dalla consultazione della cartografia PAI redatta dall’Autorità di Bacino della Puglia, sulle aree interessate dall’opera in progetto non vi sono segnalazioni di alcun tipo di Rischio Idrogeologico, né di Frana né di Inondazione”³.

Nella “Relazione Idrogeologica” prodotta dal proponente è riportato che “poiché dalla consultazione della carta regionale delle isopieze, è risultato che il livello statico della falda profonda nella zona interessata dal progetto è di circa 100 m s.l.m. e quindi a circa 10 m da p.c., si ha un franco di sicurezza tale da affermare che si renderebbe nullo il rischio derivante da eventuali oscillazioni del livello statico” e che “sulla base delle conoscenze acquisite, rispetto al punto di scarico delle acque meteoriche trattate, non vi sono opere di captazione di acque sotterranee ad uso irriguo a distanza di 250 m e ad uso potabile a distanza di 500 m, così come previsto dall’Art. 13 del R.R. 26/2013”.

In merito a quanto sopra riportato, si rileva che, allo stato, è stato redatto un inquadramento generale carente di informazioni geologiche sito-specifiche. Si ritiene invece necessario che sia prodotto un modello idrogeologico locale elaborato oltreché su informazioni ricavabili dalle carte geologiche generali o tavole a corredo di strumenti di pianificazione territoriale (per esempio, PTA, PPTR, Carta idrogeomorfologica regionale, PAI, ecc.) anche su informazioni sito-specifiche tra cui :

- individuazione delle modalità del deflusso superficiale (non limitando la descrizione alla presenza/assenza di impluvi);
- elaborazione di un modello morfologico teso all'individuazione della possibile presenza di forme che favoriscono la rapida diffusione di sostanze indesiderate;
- definizione del locale assetto tettono-stratigrafico ricavato da un rilevamento geologico di dettaglio;
- stima del grado di cementazione dei litotipi che caratterizzano il suolo e l'immediato sottosuolo;
- determinazione della permeabilità (superficiale e nel sottosuolo);
- definizione delle modalità di deflusso sotterraneo;
- ogni altra elaborazione di dati sito-specifici inerenti particolarità geologiche locali che possano condizionare la diffusione di inquinanti.

³ cfr. “Relazione Geologica” rev.0 di Giugno 2021 – pagg. 11-12



Tutto quanto sopra rappresentato al fine di poter acquisire elementi conoscitivi utili a pianificare la strategia di monitoraggio del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee già trattata nella sezione del presente parere, relativa al “Piano di Monitoraggio e Controllo”.

Elaborato AIA_ED_10 – “Schede Tecniche AIA” rev. 0 di Giugno 2021

Con riferimento all’elaborato relativo alle schede AIA così come previste dalla D.G.R. Puglia n. 1388/06 si evidenzia che il proponente in molti casi non ha provveduto alla compilazione delle citate schede secondo lo schema previsto, ma bensì inserendo in modo delle proprie integrazioni estrapolate da altri documenti tecnici (ad es. Relazione Tecnica, Piano di Monitoraggio e Controllo, etc.).

In alcuni casi ciò ha comportato la non comunicazione di alcune informazioni richieste dalle citate schede tecniche, si veda ad esempio: Tab. E7 – “Sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera asserviti all’emissione convogliata denominata E...”, Tab. F1 – “Approvvigionamento idrico per l’impianto”, Scheda G – “Emissioni idriche”, Tabella I2 – “Deposito all’interno dello stabilimento”, Tab. I4 – “Operazioni di smaltimento”, Tab. I5 – “Operazioni di recupero”.

In merito a quanto sopra evidenziato, si chiede al proponente, in aggiunta alle integrazioni riportate nelle citate schede tecniche, di provvedere anche alla compilazione delle stesse secondo il format ufficiale previsto dalla D.G.R. n. 1388/06.

Elaborato AIA_ED_12 – “Verifica sussistenza obbligo relazione di riferimento” rev. 0 di Giugno 2021

Esaminato l’elaborato relativo alla verifica della sussistenza per il proponente di elaborare la relazione di riferimento, si dà atto delle dichiarazioni del proponente ossia che le materie prime come i carboni attivi e i reagenti per i sistemi di abbattimento di tipo Scrubber non saranno stoccati all’interno dell’impianto ma verranno forniti al momento della manutenzione ordinaria, e che per quanto riguarda il gasolio, gli oli per comandi idraulici e il metano, essi si riferiscono ai quantitativi contenuti all’interno degli automezzi.

Si chiede infine al proponente di riscontrare quanto sopra richiesto in un apposito elaborato, rispettando la numerazione dei rilievi così come rappresentati nel presente parere, inserendo altresì il riferimento preciso alla particolare sezione/paragrafo dell’elaborato che viene modificato ad esito del riscontro effettuato (ad es. par. xx, pag. xx del PMC/Relazione tecnica rev. x/Planimetria x, ecc.).

Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti.

Allegati:

- Parere del Centro Regionale Aria (C.R.A.) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia prot. n. 44561 del 27/05/2024;
- Parere dell’ U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento Arpa di Lecce, prot. n. 40903 del 10/05/2024;
- Parere Arpa Puglia - Humus S.r.l. - End of Waste - prot. 44807 del 28/05/2024.

Il GdL:

Dott. Carlo Rossetti

Dott. Ivan Polo

Il Dirigente

Dott. Geol. Oronzo Simone

Tit. 2.2.3 - Supporto tecnico istruttorio in ambito PAUR - art. 27 bis D.lgs. 152/2006 e smi (Fasc. Humus S.r.l. – PAUR)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it